

N. 05479/2011REG.PROV.COLL.  
N. 01603/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2011, proposto da:

Anna Bonomo, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Guarna Assanti e Cinzia Crismanich, con domicilio eletto presso Raffaele Guarna Assanti in Roma, via Domenico Millelire, 47;

*contro*

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di La Spezia in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 05258/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA SEZIONE II n. 05258/2010, resa tra le parti, concernente ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di La Spezia;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Caselli;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente aveva impugnato in primo grado, dinanzi al Tar Liguria, il foglio di via obbligatorio del Questore di La Spezia con l'ingiunzione a presentarsi presso l'autorità locale di pubblica sicurezza del comune di Genova, ove risultava residente, e con l'ingiunzione altresì di non fare ritorno nel Comune di Sarzana per un periodo di anni tre senza la preventiva autorizzazione della medesima autorità di pubblica sicurezza.

Nel provvedimento si rilevava che la ricorrente risultava inequivocabilmente dedita alla prostituzione dalla quale traeva ogni fonte di sostentamento, attività accertata in atti di polizia giudiziaria dai quali si evinceva "una cosciente e volontaria condotta atta a eludere l'eventuale identificazione di soggetti coinvolti in comportamenti riconducibili alla induzione e allo sfruttamento della prostituzione" e l'associazione "...a cittadini italiani al fine di eludere la vigente normativa fiscale e tributaria sì da arrecare potenziale pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica".

In ricorso si lamentava la violazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria.

L'amministrazione si costituiva depositando gli atti chiedendo al ritezione del gravame.

Con la sentenza appellata il Tar Liguria respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del Tar ha presentato appello la signora Bonomo deducendone la erroneità sotto molteplici profili. L'amministrazione appellata

si è costituita senza presentare memorie.

All'udienza pubblica del 24 giugno 2011 la causa è passata in decisione.

2. La ricorrente, destinataria del foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di La Spezia sul presupposto dell'esercizio della prostituzione all'interno di un appartamento sito in Sarzana, si lamentava in primo grado che l'amministrazione avrebbe tratto ingiustificate conclusioni sulla pericolosità sociale della sua condotta. La prostituzione infatti, seppur moralmente censurabile, non è attività in sé illecita, tale da consentire l'adozione della misura interdittiva quanto alla permanenza nel luogo d'esercizio dell'attività.

Il Tar riteneva il ricorso infondato sul rilievo che l'atto impugnato, oltre all'esercizio della prostituzione, metteva in luce una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica riconducibile alla ricorrente.

Tale apprezzamento, secondo il primo giudice, era devoluto all'autorità di Polizia e non era strettamente connesso con la commissione di illeciti penali, essendo sufficiente, in ragione della ratio teleologica che informa l'adozione di misure di prevenzione, la prognosi, fondata su dati oggettivi, di pericolosità per la sicurezza pubblica, situazione quest'ultima che riguarda specifiche categorie di soggetti fra le quali, ai sensi dell'art. 1 l. 1423 del 1956, è compresa la ricorrente.

2. Le argomentazioni del Tar sono condivisibili.

Osserva la Sezione che la legge 3 agosto 1988, n. 327 ha modificato la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sopprimendo all'art. 1 ogni riferimento alla morale ed al buon costume, salvo che per l'offesa o il pericolo per la morale dei minorenni, ed eliminando altresì dall'art. 2, il richiamo alla pericolosità per la pubblica moralità.

L'esercizio della prostituzione, in quanto attività lecita ancorché immorale, non legittima pertanto di per sé l'adozione dell'ordine di rimpatrio, potendo tale ordine considerarsi legittimo solo qualora le modalità di esercizio siano

tali da costituire, in concreto, pericolo per la sicurezza o la moralità dei minorenni.

In coerenza con tale premessa, in tema di foglio di via obbligatorio, la giurisprudenza amministrativa, ha affermato che il giudizio che legittima la comminazione dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, debba essere compiuto in relazione a modalità comportamentali attribuibili direttamente all'interessato dai quali si possa indurre un pericolo per l'integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza, non essendo invece sufficiente a tal fine il mero esercizio della prostituzione.

3. E' stato inoltre rilevato che trattandosi di una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che reprimerli, il foglio di via presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, che tuttavia non richiede prove compiute della commissione di reati, dovendo necessariamente essere fondato su circostanze che secondo il prudente apprezzamento dell'autorità di polizia rivelino una apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrando in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n.1423 del 1956, possa commettere reati; tale prognosi di pericolosità, che giustifica la irrogazione della misura di prevenzione è una valutazione ampiamente discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto il profilo della abnormità dell'iter logico, della incongruenza della motivazione del travisamento della realtà fattuale (Cons. Stato, IV Sez. 27 maggio 2002 n.2931).

Tale valutazione si può basare anche su presunzioni o indizi purchè desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità sociale.

4. Nel caso in esame la motivazione posta a fondamento del provvedimento è stata effettuata, sia pure succintamente, sulla base della personalità della ricorrente valutando i comportamenti della stessa sia pure privi di valore penale, tuttavia idonei a legittimare fondate presunzioni di pericolosità sociale quali la “..condotta atta a eludere la eventuale identificazione di soggetti

verosimilmente coinvolti in comportamenti riconducibili alla induzione allo sfruttamento della prostituzione” e l’associazione con cittadini italiani “..al fine di eludere la vigente normativa fiscale e tributaria”. Si tratta quindi comportamenti indiziari che possono giustificare la prognosi di pericolosità della ricorrente e che giustificano, secondo l’apprezzamento ampiamente discrezionale dell’autorità l’adozione della misura di prevenzione.

5. Conclusivamente l’appello non merita accoglimento.

6. Sussistono tuttavia motivi per compensare spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)